



COMUNE DI CUMIANA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DETERMINA AREA CONTABILE E FINANZIARIA N. 645 DEL 24/11/2022 REG.GEN N.144 DEL24/11/2022

OGGETTO:

ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO ENTE – AREA TECNICA – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA.

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di novembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE FINANZIARIA PRO-TEMPORE RISORSE UMANE

Visti i decreti legislativi 165/2001 e s.m.i. e 267/2000 e s.m.i., in materia di ordinamento degli enti locali, di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di competenza degli organi gestionali degli enti locali e di procedure di reclutamento e, considerate, in modo particolare, le norme nel seguito elencate:

- l'art. 34-*bis* del d.lgs. 165/2001, così come novellato dall'art. 3, comma 9, lett. b) della legge 56/2019 e da successive specifiche norme in materia, in base al quale:
 - ❖ gli enti pubblici, prima di avviare procedure concorsuali, sono tenuti a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica e ai competenti Servizi per l'impiego, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste;
 - ❖ decorsi 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, è possibile avviare la procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale in disponibilità;
- l'art. 35, comma 5-*ter*, del d.lgs. 165/2001: *“Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di pubblicazione”*;
- l'art. 91, comma 4, del d.lgs. 267/2000: *“Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”*;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 8/2020: *“per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo*

scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

Richiamato l'art. 3, comma 8, della Legge 19.06.2019, n. 56, che stabilisce che nel triennio 2019/2020/2021, così come prorogato per il successivo triennio 2022/2023/2024 dall'art. 1, comma 14-ter, del D.L. 80/2021, convertito dalla Legge 113/2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria previste e disciplinate dall'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto l'articolo 1, commi da 147 a 149, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) recanti: *"147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. 148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati. 149. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "tre anni dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "due anni dalla data di approvazione"";*

Considerato che, alla luce della disciplina richiamata, è tuttora possibile effettuare assunzioni di ruolo interpellando gli idonei non vincitori collocati in graduatorie concorsuali approvate successivamente al 31 dicembre 2019 e conseguenti a concorsi a tempo indeterminato;

Visto il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2023/2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 01 in data 13.01.2022, così come modificato con successivi atti della Giunta Comunale n. 90 del 23.06.2022 e n. 116 del 06.09.2022, e considerato che il medesimo prevede l'assunzione, nel corrente anno, di n. 1 figura di Istruttore Tecnico Categoria Giuridica C Posizione Economica C1 a tempo pieno e indeterminato, mediante lo scorrimento di graduatoria concorsuale di enti terzi, ravvisato che non sono presenti graduatorie valide approvate dal Comune di Cumiana;

Constatato che la predetta assunzione si rende necessaria a seguito del trasferimento per mobilità volontaria presso altro ente, decorrente dal 1° novembre 2022, del dipendente in servizio, fino alla data del 31.10.2022, presso l'Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata;

Dato atto che, con note prot. n° 0012426 e 0012430 in data 07.09.2022, è stata inviata ai competenti Servizi per l'impiego della Regione Piemonte e al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione di cui all'articolo 34-bis del D.lgs. 165/2001 con riferimento al posto in oggetto e che:

- ad oggi non è pervenuto alcun riscontro dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP);
- il termine previsto per un eventuale riscontro del DFP è scaduto il 27.09.2022;
- dai Servizi per l'impiego della Regione Piemonte è pervenuto, con nota ns. prot. n° 0012502 del 09.09.2022, riscontro negativo circa la disponibilità di personale del profilo richiesto da questo Ente;

Considerato che il ricorso all'assunzione dall'esterno, mediante scorrimento di graduatoria concorsuale di enti terzi per l'assunzione in oggetto, è giustificato dall'esito infruttuoso della procedura di assegnazione di personale in disponibilità *ex art. 34-bis* del d.lgs. 165/2001, come sopra dimostrato e può essere perfezionato utilizzando gli strumenti del privato datore di lavoro ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Ravvisato che:

- non vi sono lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 95/2012 e dell'art. 3 del D.L. 101/2013, che, a domanda, abbiano chiesto la ricollocazione (art. 2, comma 13, D.L. 95/2012 applicabile a tutte le amministrazioni ai sensi del comma 14 del citato articolo 2 in caso di "eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione");
- non vi sono dipendenti assunti a tempo parziale che abbiano fatto richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 101, della Legge 24/12/2007, n° 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", così come confermato dalla deliberazione n° 548/2018 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto;

Richiamato il Regolamento Comunale per il reclutamento del personale dipendente mediante utilizzo di graduatorie di altri enti, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 104 del 1° ottobre 2020, di disciplina delle regole da applicare per le assunzioni espletate con tale modalità;

Vista la determina del sottoscrittore del presente atto n° 527 del 28.09.2022, recante: "Scorrimento di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni pubbliche per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Istruttore Tecnico Geometra Categoria Giuridica C Posizione Economica C1 – Indizione procedura e approvazione schema avviso manifestazione di interesse";

Constatato che:

- l'avviso per la manifestazione di interesse di cui sopra è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Bandi e Concorsi" di "Amministrazione Trasparente" e all'Albo Pretorio on line, per la durata di 30 giorni con decorrenza dal 28.09.2022 e fino al 28.10.2022 (pubblicazione n. 987/2022 – ns. prot. n° 0013672 del 28.09.2022),
- il medesimo avviso è stato inoltrato a tutti i Comuni della Città Metropolitana di Torino, alla Città Metropolitana di Torino e ai Comuni capoluogo della Regione Piemonte al fine della pubblicazione nei rispetti Albi Pretorio,
- entro la predetta scadenza del 28 ottobre 2022 sono pervenute all'Ente n. 2 istanze di manifestazione di interesse per la procedura assunzionale di cui in parola, da parte di candidati idonei utilmente collocati, rispettivamente, nella graduatoria del Comune di Pistoia (ns. prot. in arrivo n. 0014101 del 06.10.2022) e del Comune di Bruino (ns. prot. in arrivo n. 0015015 del 24.10.2022);

Ravvisato che, nel rispetto dei disposti del richiamato regolamento, con nota ns. prot. in partenza n. 0015414 del 31.10.2022 si è provveduto a richiedere al Comune di Bruino (TO) la disponibilità all'utilizzo della graduatoria relativa alla medesima categoria ed analogo profilo professionale;

Preso atto che il Comune di Bruino con nota data 10.11.2022 prot. n. 0013195 dell'11.11.2022, acclarata al protocollo generale in arrivo del nostro ente in pari data al n. 0015918, ha comunicato la disponibilità all'utilizzo della loro graduatoria, approvata con determinazione n. 175 del 07.04.2022, inerente a un pubblico concorso per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico – Cat. C, per l'assunzione di n. 1 idoneo non assunto, previa sottoscrizione di apposito protocollo di intesa

e rimborso della somma di €. 500,00, a seguito del perfezionamento dell'assunzione, volta a ristorare l'Ente delle spese dallo stesso sostenute per l'espletamento della procedura concorsuale;

Vista la propria precedente determinazione n. 621 del 15.11.2022, recante: "Approvazione protocollo di intesa con il Comune di Bruino per l'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Tecnico – Categoria Giuridica C";

Preso atto che:

- in data 15.11.2022 ns. prot. in partenza n. 0016098 si è provveduto all'inoltro al Comune di Bruino del predetto protocollo debitamente sottoscritto digitalmente dal firmatario del presente atto,
- in data 17.11.2021 con nota prot. n° 0013498, acclarata al protocollo generale in arrivo di questo Comune al n° 0016321 in pari data, il Comune di Bruino ha restituito il predetto protocollo di intesa debitamente sottoscritto in forma digitale dal Responsabile del Servizio Personale;

Appurato che:

- la predetta graduatoria è in corso di validità,
- vi è coincidenza di profilo, categoria e requisiti di accesso dei posti oggetto del concorso rispetto al posto da coprire,
- la graduatoria comprende n. 1 vincitore e n. 8 idonei,
- il vincitore è stato effettivamente assunto dal Comune di Bruino (TO),
- la graduatoria è stata oggetto di scorrimento da parte di altri Enti e dello stesso Comune di Bruino oltre a rinunce all'assunzione da parte di alcuni idonei,
- i concorrenti collocati a partire dall'ottavo posto possono, quindi, essere interpellati per un'assunzione a tempo indeterminato;

Constatato che con nota ns. prot. in partenza n. 0016517 del 22.11.2022 si è provveduto a richiedere la disponibilità all'assunzione all'ottavo classificato e che lo stesso, con comunicazione in data 23.11.2022, acclarata al prot. in arrivo dell'Ente al n. 00016583 del 24.11.2022, ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione;

Preso atto, altresì, che, con nota in partenza ns. prot. n° 0016609 del 24.11.2022, si è provveduto alla debita comunicazione al Comune di Bruino (TO) circa l'utilizzo della graduatoria con l'assunzione dell'ottavo classificato;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assunzione a tempo pieno e indeterminato del Signor CERUTTI Maurizio nel profilo di Istruttore Tecnico Categoria Giuridica C Posizione Economica C1, tramite scorrimento della graduatoria concorsuale a tempo indeterminato e pieno per il medesimo profilo, approvata dal Comune di Bruino con determinazione n° 175 del 07.04.2022;

Visto l'art.9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160 il quale dispone che *“ In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di*

somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”;

Verificato il Rispetto dei vincoli imposti dall’art.9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113;

Considerato che questo Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale, in quanto:

- ha approvato il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2023-2024, (deliberazione della Giunta Comunale n. 01 in data 13.01.2022, così come modificato con successivi atti della Giunta Comunale n. 90 del 23.06.2022 e n. 116 del 06.09.2022), in coerenza con il d.lgs. 75/2017 e con le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani del fabbisogno di personale, approvate con DM 8 maggio 2018, nel rispetto, altresì, del DPCM 17.03.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27.04.2020 in vigore dal 20.04.2020, e lo ha tempestivamente trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, come prescritto dall’art. 6-ter del d.lgs. 165/2001;
- rispetta i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, della legge 296/2006;
- rispetta i vincoli in materia di pareggio di bilancio/equilibri di bilancio, come risulta dal rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28 aprile 2022, ai sensi dell’articolo 1, commi da 819 a 830 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e s.m.i.;
- ha approvato nei termini il rendiconto relativo all’anno 2021 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2022) e trasmesso i dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro i termini di legge;
- ha approvato il bilancio consolidato relativo all’anno 2021 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 06.10.2022) e ne ha trasmesso i dati alla BDAP;
- ha approvato il bilancio di previsione 2022-2023-2024 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2022) nei termini previsti e ne ha tempestivamente trasmesso i dati alla BDAP;
- svolge annualmente la verifica di cui all’art. 33 del D. Lgs. 165/2001, da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 in data 13.01.2022, così come modificata con successivi atti della Giunta Comunale n. 90 del 23.06.2022 e n. 116 del 06.09.2022, da cui risulta l’assenza di eccedenze di personale;
- ha approvato il Piano delle Azioni Positive per gli anni 2022/2023/2024 con deliberazione della Giunta comunale n. 03 del 13.01.2022, secondo quanto previsto dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006 e s.m.i.;
- ha adeguato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 19.04.2018 e s.m.i., la propria disciplina di misurazione della performance del personale, nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 150/2009 e s.m.i., come modificate dal D. Lgs. 74/2017 e s.m.i.;
- ha approvato, con deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 07.04.2022, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2022/2023/2024 (adeguato alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 150/2009 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. 74/2017 e s.m.i.);

Verificato, altresì, il rispetto del vincolo del valore soglia di massima spesa del personale pari al 26,90% (comuni con numero di abitati compreso tra 5000 e 9999) e la propria percentuale di riferimento calcolata sul personale in servizio e pari al 21,15%, di cui al DPCM 17 marzo 2020 in vigore dallo scorso 20 aprile 2020 in attuazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge 58/2019 e s.m.i.;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Funzioni Locali e, in particolare, le disposizioni in materia di ordinamento professionale e costituzione del rapporto di

lavoro del personale non dirigente;

Dato atto, ancora, che il Comune di Cumiana rispetta la normativa sulle assunzioni obbligatorie di cui alla L. 2 marzo 1999, n° 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), come attestato dal Prospetto Informativo Disabili trasmesso alla competente struttura del Ministero e dal quale non risultano scoperture della quota di riserva disabili, né scoperture per quella delle categorie protette;

Visto il Decreto del Sindaco n. 9 in data 05 settembre 2022 di affidamento al sottoscritto funzionario delle temporanee funzioni, in sostituzione del Segretario Comunale, in materia di gestione giuridica delle risorse umane per il biennio 2022/2023;

Ravvisata, in riferimento all'adozione da parte del sottoscritto funzionario del presente provvedimento, l'insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse previste dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.,
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
- i vigenti CC.CC.NN.LL. Funzioni Locali,
- lo Statuto Comunale,
- la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Economico Finanziaria (DUP) per il triennio 2022-2023-2024, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 28.02.2022,
- il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2023-2024 e, in particolare, gli stanziamenti previsti per gli esercizi 2022 e seguenti, da cui risulta la copertura finanziaria necessaria all'assunzione in oggetto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 28.02.2022,
- il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2023/2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 07.04.2022,
- il Documento Unico di Programmazione Economico e Finanziaria (DUP) per il triennio 2023/2024/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 28.07.2022,
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1) **Di richiamare** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 241/1990 e s. m. i.;

2) **Di prendere atto** che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 in data 13.01.2022, così come modificata con successivi atti della Giunta Comunale n. 90 del 23.06.2022 e n. 116 del 06.09.2022, è stata avviata la procedura di assunzione di n. 1 dipendente di Categoria Giuridica C Posizione Economica C1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e orario pieno, mediante scorrimento della graduatoria di enti terzi e conseguente al concorso pubblico per la copertura di n° 1 posto di Istruttore Tecnico medesimo profilo e categoria, in sostituzione del precedente dipendente in servizio, trasferito per mobilità presso altro ente, con decorrenza dal 1° novembre 2022, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2022/2023/2024;

3) **Di procedere e autorizzare**, conseguentemente, l'assunzione in prova del Sig. CERUTTI Maurizio, a seguito scorrimento della graduatoria degli idonei del Comune di Bruino, nelle premesse richiamata, a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di Istruttore Tecnico Categoria Giuridica C Posizione Economica C1, presso l'Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata;

4) **Di precisare** che l'assunzione decorrerà dalla data del 1° gennaio 2023, salvo imprevisti;

5) **Di dare atto** che la spesa necessaria trova copertura nei pertinenti capitoli di bilancio relativi al personale dipendente;

6) **Di dare atto**, ancora, che la stipulazione del contratto individuale di lavoro, a perfezionamento dell'assunzione in oggetto, è subordinata al:

- persistere del rispetto dei vincoli normativi in materia di reclutamento di personale al momento della stipula del contratto;
- e alla verifica positiva, in capo all'idoneo utilmente collocato in graduatoria, del possesso dei requisiti generali e specifici per l'accesso al posto e dell'idoneità fisica alle mansioni da svolgere;

8) **Di dare atto**, altresì e infine, che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 - 6 della legge 241/1990, è il sottoscritto Responsabile dell'area Contabile, Finanziaria e Personale economico e giuridico, quest'ultimo – giuridico - solo in riferimento alla presente procedura di diritto giuslavoristico.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente
MAGNANO ORNELLA